



Casi Lavoro

La risposta ai quesiti in materia di lavoro

N. 13

24.02.2017

Ape: trattamento in 12 rate (senza tredicesima)

Categoria: Previdenza e lavoro
Sottocategoria: Pensioni

Oggetto

Ape: corresponsione della 13.ma mensilità

Domanda

La Legge di Bilancio 2017, n. 232 del 11.12.2016 – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016, Supplemento Ordinario n. 57 ha disciplinato all'articolo 1 commi da 166 a 186 l'Anticipo Pensionistico con l'obiettivo di incentivare la flessibilità in uscita dei dipendenti prossimi alla maturazione del diritto alla pensione (fino ad un massimo di 3 anni e 7 mesi di anticipo).

Sono un lavoratore dipendente del settore privato; sto valutando, mancandomi solo 2 anni e 5 mesi per il raggiungimento del diritto alla pensione, di uscire anticipatamente beneficiando dell'Anticipo Pensionistico.

Vorrei sapere se tale prestazione prevede la corresponsione della 13.ma mensilità.

Risposta

L'articolo 1 commi da 166 a 186 della Legge di Bilancio, nell'ambito del cosiddetto "Pacchetto Previdenza", introduce e disciplina l'Anticipo Pensionistico.

Trattasi di un provvedimento di natura sperimentale il cui accesso è previsto dal 01.05.2017 al 31.12.2018, che consente ai lavoratori del settore pubblico e privato, in possesso dei requisiti di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro.

In particolare l'Anticipo Pensionistico prevede tre fattispecie, ovvero l'Ape Volontaria (accessibile attraverso un finanziamento bancario rimborsabile in 20 anni); l'Ape Sociale (il cui costo è a totale carico dello Stato) e l'Ape Aziendale (il cui costo è a totale carico del datore di lavoro).

Per tutte e tre le tipologie i requisiti necessari sono:
⇒ almeno 63 anni di età;
⇒ almeno 20 anni di contributi versati;
⇒ assegno INPS corrispondente ad almeno 1,4 volte l'assegno sociale;
⇒ anticipo massimo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di 3 anni e 7 mesi.

Non può accedere all'Ape il soggetto già titolare di un trattamento pensionistico diretto.

L'articolo 166 della Legge di Bilancio 2017 infatti prevede che: "... a decorrere dal 1^a maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'Anticipo Finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per **dodici mensilità** a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre, n. 214.

La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.

Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio premorienza...".

Come si evince quindi dal precedente comma 166 la corresponsione sarà effettuata per dodici mensilità e fino al raggiungimento della maturazione del diritto alla pensione.

Trattandosi di 12 mensilità resta esclusa di fatto la sua erogazione in occasione della 13.ma mensilità.

Tale impostazione dovrebbe trovare conferma nei Decreti Attuativi di cui si attende l'approvazione entro la fine del corrente mese o al più tardi nei primi giorni del mese di marzo.

Rispetto a questa impostazione la norma prevede però un elemento incoerente, ovvero, quando il lavoratore raggiunge il diritto alla pensione (anni 63 e 7 mesi) e comincerà quindi la restituzione dell'Anticipo Pensionistico lo farà attraverso n. 260 rate mensili, nell'arco di 20 anni, mediante trattenuta diretta di ciascun rateo dall'assegno di pensione, con inizio dall'erogazione del primo assegno pensionistico.

Così facendo il rimborso avverrà quindi anche in occasione della corresponsione della 13.ma (260 rate: 20 anni = 13 mensilità annue).

La motivazione sottostante all'erogazione in 12 mensilità è che l'Anticipo Pensionistico di fatto non rappresenta una prestazione pensionistica ma un prestito da rimborsare con le modalità sopra descritte, così come si evince dallo stesso comma 166 dell'articolo 1.

Lo stesso meccanismo di erogazione in 12 mensilità vale anche nel caso di Ape Sociale laddove l'anticipo non si concretizza attraverso un prestito bancario da restituire ma attraverso l'intervento dello Stato.

- Riproduzione riservata -